

Esami di avvocato: i giudizi sugli scritti devono essere motivati, solo il voto non basta.

Concorsi

Inviato da : Avv. Adolfo Larussa

Pubblicato il : 8/5/2006 10:00:00

Studio Legale

CIAMBRONE - MASCARO

Avvocati

All'udienza dell' 08 settembre 2005 si è discusso un ricorso attinente alla mancata ammissione alle prove orali di una candidata

all'esame per Avvocato

. Al vaglio dell'On. Le

T.A.R. Calabria

si ricorsi di aspiranti avvocati i quali avevano impugnato i criteri di valutazione effettuati dalla sottocommissione della Corte di App

Il T.A.R. Calabria, Sezione Prima, (Presidente Cesare MASTROCOLA; Relatore Giovanni RUIU; terzo componente Marco MORGANTINI) ha accolto la richiesta di sospensione_ presentata con ricorso nell'interesse della dott.ssa A. C. (candidata alle prove scritte per esame di Avvocato sessione appena trascorsa). Il Ministero della Giustizia si era costituito a mezzo l'Avvocatura Distrettuale ed aveva chiesto il rigetto della sospensiva invocata con il ricorso principale nonché la competenza del T.A.R. Lazio in luogo del T.A.R. Calabria. La scrivente difesa nell' interesse della ricorrente, in Camera di Consiglio ha comunicato di non aderire al regolamento di competenza insistendo nell'accoglimento della sospensiva. Il T.A.R. Calabria, dopo una lunga camera di consiglio, ha così statuito con Ordinanza : <<[...] ad un sommario esame, il ricorso appare assistito dal necessario *fumus*. Il Collegio ritiene quindi necessaria una nuova correzione e valutazione delle prove ritenute insufficienti. Tale incumbente verrà eseguito dalla Commissione per l'esame di Avvocato presso la Corte d'Appello di Firenze, Sessione per l'anno 2004, in diversa composizione rispetto alla sottocommissione che ha effettuato la correzione e valutazione che ha portato alla non ammissione della ricorrente alle prove orali. Ppm accoglie l'istanza di sospensione e, per l'effetto,

ordina il riesame delle prove come in motivazione. La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione. L'accoglimento del ricorso proposto si appalesa indicativo, oltre per il fatto che la candidata merita un ulteriore riesame e valutazione della prova di Diritto Civile (l'unica ad essere stata giudicata insufficiente), per la circostanza della innovativa visione dell'efficacia del provvedimento di sospensione sostenuta dalla difesa! Si è sostenuto nel ricorso, oltre ad altri motivi che evidenziavano l'assoluta carenza e/o insufficiente motivazione - assenza e/o insufficienza di criteri di valutazione adottati nonché irragionevolezza - incongruenza ed illogicità delle valutazioni effettuate sugli elaborati, la necessità di superare i limiti della ristrettezza della previsione normativa che limita l'istanza di sospensione alla presenza del *fumus boni juris e periculum in mora*. Tale richiesta, rivolta dalla difesa al T.A.R. Calabria, per come formulata in ricorso è conforme agli innovativi principi delle ordinanze propulsive o di *remand*, con le quali il Giudice Amministrativo sollecita l'Amministrazione affinché faccia luogo alla rinnovazione del procedimento ed al riesame del provvedimento impugnato. Il tutto attraverso un'interpretazione evolutiva dei principi costituzionali. Giacché, com'è noto, non è possibile, a seguito del rilascio del verbale di correzione delle prove scritte, comprendere le recondite motivazioni che hanno portato la Sottocommissione di Firenze a ritenere insufficiente il parere di civile della candidata, la scrivente difesa, in adesione con quanto affermato nella più recente giurisprudenza di merito, ritiene che l'assenza di motivazione risulti motivo per ritenere non sufficientemente motivato l'*iter* logico che ha portato alla valutazione negativa del parere di diritto civile. La mera attribuzione di un voto, ritenuta sufficiente fino a qualche tempo fa dalla giurisprudenza, non rende possibile risalire al modo in cui detti criteri siano stati applicati al caso concreto. In altri termini, soprattutto quando si fa luogo al raffronto tra posizioni di diversi candidati, deve essere assicurata, quanto meno in forma sintetica, l'esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione, rendendo così percepibile l'*iter* logico seguito nell'attribuzione del punteggio. Ciò oltre ad essere conforme alle linee guida della novella del decreto legge 112/2003, risponde anche all'art. 03 co. 1 della L. 241/1990 secondo cui <. Il mancato rispetto dei doveri di imparzialità e trasparenza risultano in violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione. Diversamente opinando, per come in giurisprudenza sottolineato, si viola l'art. 03 della Cost. per disparità di trattamento rispetto alle procedure valutative identiche nei pubblici concorsi. Infatti in caso di concorso pubblico è previsto il vaglio motivazionale delle scelte tra i più meritevoli e dunque lo stesso principio dovrebbe valere nell'ambito del concorso per Avvocati, in cui anche è evidente l'importanza che vengano selezionati i più meritevoli attraverso una procedura trasparente. Nel caso di specie, ed entrando nel "merito" del ricorso, la candidata non ammessa alle prove orali per l'esame di avvocato aveva superato due prove scritte su tre e quella ritenuta insufficiente era quella di Diritto Civile. Eppure l'elaborato, a parere della difesa, era conforme all'indirizzo espresso dalla Commissione Centrale di ROMA con circolare del 21 dicembre 2004. In particolare la candidata aveva dato dimostrazione di saper redigere un elaborato chiaro, logico con concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici seppur difforme, in parte, dall'indirizzo giurisprudenziale prevalente e preso a parametro di riferimento dalla Sottocommissione (VII) di esame presso la Corte di Appello di Firenze. In altre parole, la difesa, ha posto l'accento sulla funzione dell'Avvocato e sulla preparazione che lo stesso deve avere all'inizio della delicata professione impostata non solo su preparazione tecnica ma soprattutto su base deontologica. Sebbene prima della riforma, com'è noto, si propendesse da parte del Consiglio di Stato a non considerare un onere la motivazione nei giudizi inerenti la celerità dell'azione amministrativa in delle prove scritte e orali degli esami di Avvocato, al fine di consentire la celerità dell'azione amministrativa in procedure selettive caratterizzato da un elevato numero di candidati, tuttavia ciò non deve andare a discarico di un corretto *iter* motivazionale. Da questo momento in poi tutte le Commissioni sono invitate, seppur sinteticamente, ad esternare le ragioni sottese alla loro valutazione e ciò al fine di consentire, ancor prima che al ricorrente soprattutto ai Giudici amministrativi, la ricostruzione del loro *iter* motivazionale. **(Avv. Antonella MASCARO) Esami di avvocato: i giudizi sugli scritti devono essere motivati, solo il**

voto non basta.All'udienza del 20 dicembre 2005 il Consiglio di Stato – Sezione quarta in sede giurisdizionale ha confermato l'ordinanza cautelare emessa dal Tar Calabria – sezione prima – dell'8 settembre 2005 (539/2005 pubblicata sul quotidiano del 28 settembre scorso) con cui si ordinava una rivalutazione degli elaborati scritti di una ricorrente aspirante avvocato.

L'Avvocatura generale dello Stato in Roma avverso tale Ordinanza aveva interposto appello adducendo diversi motivi di censura (tra cui la sufficienza della motivazione espressa in termini numerici) ed in data 9 dicembre 2005 – *inaudita altera parte* -, lamentando il *periculum in mora*, aveva ottenuto in via provvisoria un decreto cautelare di sospensione della decisione del Tar Calabrese. Il Consiglio di Stato nel concedere il decreto provvisorio aveva fissato l'udienza del 20 dicembre per la discussione. Avverso tale provvisoria decisione la scrivente difesa aveva depositato memoria di costituzione, con note aggiuntive del 15 dicembre, con cui si eccepiva l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di appello dell'Avvocatura Generale dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 2bis. DI 115/05 convertito in legge 168/05 a norma del quale: "conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove di esame scritte e orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela". Già in Dottrina, tra gli altri, Vincenzo Caianiello "Manuale di Diritto processuale Amministrativo, Utet 2003" e Sanino Mario, Cintoli F. circa l'ambito applicativo della norma del decreto *inaudita altera parte* si sono avanzate diverse riserve. E' stato correttamente osservato che la concessione del decreto cautelare provvisorio potrebbe avere una qualche utilità solo nel periodo feriale, in cui le Camere di Consiglio sono limitate. Sarebbe auspicabile, a parere della scrivente difesa, l'esercizio a cura del Sig. Presidente del Consiglio di Stato (così come dei TAR Regionali) della facoltà di convocare le parti dinanzi a sé e, quindi, sentire i contraddittori in Camera di Consiglio (analoga norma com'è noto, è prevista nel processo civile ex articolo 669 sexies, comma 2) in luogo della prassi del decreto prestampato ed emesso *de plano*. Ciò sarebbe più rispondente al principio del contraddittorio (costituzionalmente garantito ex articolo 111 Costituzione). In particolare con l'emissione del decreto in assenza di qualsivoglia contraddittorio si configurerebbe una lesione del diritto di difesa, che, se sentita, avrebbe potuto contribuire ad orientare le determinazioni del giudicante. E' innegabile che la fase processuale, conseguente alla richiesta dell'Avvocatura Generale dello Stato, di emissione del decreto di sospensione, si svolga, innanzi all'Ecc.mo Consiglio di Stato, nell'attuale assetto normativo ovvero di prassi, in assenza di ogni forma di contraddittorio e senza possibilità alcuna, per la difesa, di interloquire sulla richiesta. Tale situazione processuale, sorta com'è nota, da alcuni tentativi da parte dei Tar di disporre misure cautelari attraverso provvedimenti monocratici anche *ante causam* – in particolare Tar Lombardia Sezione terza con decreto 758/97 con successiva dichiarazione di inammissibilità a cura del Consiglio di Stato, Sezione quinta, 781/98 e 784 – è stata consacrata nell'intervenuta novella del 2000, sempre la Sezione terza del Tar della Lombardia, con ordinanza 1/2001 spspettava di incostituzionalità la nuova norma (la questione di costituzionalità era stata già proposta negli stessi termini dallo stesso Tar con ordinanza sezione terza 19 luglio 1998, ma la Corte costituzionale, con l'entrata in vigore della legge 205/00 restituiva, com'è noto, gli atti al Giudice *a quo* invitandolo a valutare la perdurante rilevanza della situazione). La scrivente difesa ritiene che il decreto *inaudita altera parte* possa essere emesso al sol fine di mantenere una situazione preesistente e non, certamente, di modificarla come sarebbe potuto succedere nel caso in esame. E' in dubbio che tutte le recenti riforme legislative (giusto processo, difesa d'ufficio, patrocinio a spese dello Stato, indagini difensive ecc.) siano orientate nel senso di garantire l'effettività del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento sia esso civile,

penale o amministrativo, mirando ad assicurarsi il pieno contraddittorio e la posizione di parità delle parti sin dalla fase preliminare all'incidente cautelare e non solo nella fase processuale vera e propria. Ciò si desume chiaramente dall'articolo 111 della Costituzione, il quale, benché parli espressamente di "processo", ha senz'altro inteso garantire i principi accennati in ogni fase del procedimento. In ogni caso, anche se si volesse dissentire da tale interpretazione, non c'è dubbio che la richiesta dell'Avvocatura Generale dello Stato di emissione del decreto di sospensione, determini il sorgere della fase processuale in senso proprio con assunzione, da parte della ricorrente, della qualità di resistente nella fase incidentale. In altri termini, le garanzie del contraddittorio e dell'imparzialità non sono affatto assicurate in quanto, in base alla prassi attuale, la sola richiesta dell'Avvocatura genera il decreto, senza alcuna possibilità, da parte della difesa, di esporre le proprie ragioni, sia pure a livello meramente cartolare ovvero, per come già scritto in precedenza, con convocazione delle parti in Camera di Consiglio innanzi al Sig. Presidente. Nel caso in esame la richiesta dell'Avvocatura, con deposito avvenuto in data 9 dicembre 2005, poteva essere respinta se si fosse concesso un contraddittorio cartolare "preliminare" ovvero la convocazione delle parti innanzi al Sig. Presidente. In entrambe le ipotesi, la scrivente difesa avrebbe potuto rilevare l'improcedibilità dell'atto di gravame per l'intervenuto superamento della prova scritta e delle prove orali (avvenute già in precedenza in data 17 novembre 2005 e 30 novembre 2005 e quindi quasi venti giorni prima dell'emanato decreto che è quindi diventato *inutiliter data*). La prevalenza del diritto sostanziale della ricorrente, ha posto una riflessione sulla piena utilizzabilità di un articolo, sul quale si arresta l'interrogatorio di coloro i quali ne abitano l'intensità crepuscolare, che può consentire di sorprendersi per ogni nuovo inizio che muta senso ed immagine. Contraddittorio da *contra – dire* e quindi soltanto dire contro? Perché, invece, con una improvvisa trasposizione etimologica non proviamo a pensare al *con tra – dire* nel senso di dire con, oltre (tra) ! Contraddittorio può anche significare interagire costruttivamente tra i diversi operatori del diritto, come ha auspicato S.E. il Sig. Presidente del Consiglio di Stato il Dr. Alberto De Roberto che di recente nel Convegno Giuridico Nazionale su "*La giurisdizione del Giudice Amministrativo: realtà e prospettive*" (tenutosi a Catanzaro il 19 Novembre 2005) ha parlato di "*Nuova Primavera*" per gli studiosi ed operatori del Diritto Amministrativo. Il Consiglio di Stato, dunque, ha rigettato l'appello dell'Avvocatura Generale dello Stato, revocando il proprio decreto cautelare provvisorio del 09 dicembre e confermando, quindi, pienamente la decisione del Tar Calabria di Catanzaro (Pres. Mastrocola, rel. Ruiu) dell'08 settembre 2005. Tale decisione, unitamente a quella di prossima pubblicazione circa il regolamento di competenza (ricorso discusso in data 29 novembre per stabilire la competenza unica del Tar Lazio ovvero quello regionale del Tar Calabria nella materia di Esame per aspiranti avvocati), costituisce – a parere della scrivente difesa – un significativo tassello ad un mosaico che si sta sempre più delineando nella materia di Esami per aspiranti Avvocati. La decisione in commento è una speranza per coloro i quali, nella valutazione dei loro esami scritti ed orali, ritengono di dover tutelare i loro diritti che si assumono violati da comportamenti non rispondenti al principio del buon andamento della Pa.

(Avv. Antonella MASCARO)